

Consiglio comunale di Muzzano

Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio municipale 18/2023
concernente il nuovo regolamento sulla videosorveglianza
del Demanio pubblico di Muzzano.

Gentile sig.ra Presidente,
Gentili sig.re e signori Consiglieri,

La commissione della legislazione riunitasi giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 20:00 alla presenza dei seguenti commissari: Marco Soldati, Paola Lavagetti Castiglioni, Eleonora Flacio, Paride Berri e Manuela Staffieri Scherrer, ha esaminato il messaggio summenzionato e la documentazione che lo accompagna. È stato richiesto alla segreteria comunale di fornire materiale supplementare, nello specifico i dettagli dell'acquisto delle videocamere in dotazione al comune, quali la fattura concernente il tipo di videocamere, servizio di configurazione e messa in funzione delle stesse, oltre che la documentazione con le linee guida fornita della cancelleria di stato a disposizione dei comuni per la modifica del regolamento.

Dopo un approfondimento sul funzionamento delle videocamere di sicurezza si è constatato che con alta probabilità esse operano per mezzo dell'intelligenza artificiale, con la conseguente trasmissione di immagini registrate a terzi per il cosiddetto autoapprendimento, in inglese *AI Scene Self-adaption* (che comprende il riconoscimento facciale, raccolta dati, adattamento automatico alle condizioni ambientali, ecc.).

La gran quantità di dati trasmessi a terzi da queste macchine è necessaria per lo sviluppo di algoritmi che permettono di migliorarne sempre di più l'efficacia.

Si sottolinea che questo aspetto non va in contrasto con la legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), ma la commissione ritiene comunque importante specificare questo dettaglio nella modifica di regolamento proposta dal Municipio.

In generale la commissione raccomanda l'approvazione del MM 18/2023 con un'eccezione:

aggiunta all'**art. 7 Trasmissione di dati a terzi** del seguente punto:

4 Nelle videocamere di sorveglianza con intelligenza artificiale le immagini sono inviate periodicamente a terzi per lo sviluppo di algoritmi di autoapprendimento dalla scena. Le immagini non si collegano a dati personali (nome e cognome, indirizzo, ...) e la protezione dei dati personali viene garantita anche in questo caso.

La commissione legislazione propone dunque di

RISOLVERE

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Muzzano eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatarî.

² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Oggetto e scopo

Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere di sorveglianza nel territorio giurisdizionale di Muzzano, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio.

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

Art. 3 Principi

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sul organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 4 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine.

Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

² La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità,

c. Videosorveglianza invasiva

¹ Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:

- a) l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
- b) la logistica.

² La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità,

Art. 5 Organo responsabile

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le

condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali,

Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 14 giorni.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 7 Trasmissione di dati a terzi

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

⁴ Nelle videocamere di sorveglianza con intelligenza artificiale le immagini sono inviate periodicamente a terzi per lo sviluppo di algoritmi di autoapprendimento dalla scena. Le immagini non si collegano a dati personali (nome e cognome, indirizzo, ...) e la protezione dei dati personali viene garantita anche in questo caso.

Art. 8 Protezione dei dati

Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.

Art. 9 Disposizioni abrogative

Il presente Regolamento abroga il Regolamento comunale che disciplina la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Muzzano del 17 giugno 2013, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 10 Approvazione e entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Per la commissione della legislazione,

Marco Soldati (presidente)

Paola Lavagetti Castiglioni



Eleonora Flacio

Paride Berri

Emanuela Staffieri Scherrer